

N. R.G. 1373/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2024 promossa da:

omissis

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 DPR 115/2002 (Testo Unico Spese Giustizia) la società Parte_1 (d'ora innanzi, per brevità, anche solo " Pt_1 ") chiedeva la riforma del decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Vicenza in data 25.1.2024, depositato in data 30.1.2024, nell'ambito della procedura iscritta al n. RG 1/2023, con il quale veniva posto a suo carico l'onorario riconosciuto pari ad euro 18.000,00 oltre accessori in favore dell'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. rag. Controparte_1 (d'ora innanzi, per brevità, anche solo " CP_1 "). Con vittoria di spese e compensi.

In fatto, Pt_1 esponeva che in data 29.4.2023 aveva depositato avanti all'intestato Tribunale istanza per l'omologazione del concordato semplificato ex art. 25 sexies d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza o CCII) a seguito dell'esito negativo delle trattative svolte nell'ambito di composizione negoziata della crisi.

In data 11.7.2023 il Tribunale nominava ai sensi dell'art. 25 sexies co. 4 CCII CP_1 in qualità di ausiliario ex art. 68 c.p.c. al fine di verificare se "le cause di prelazione siano rispettate; il piano di liquidazione sia fattibile; la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità, eguale, a ciascun creditore, considerati i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte".

L'ausiliario depositava così il proprio motivato parere in data 8.9.2023; tuttavia, a seguito di rettifica della originaria proposta di concordato semplificato da parte di Pt_1 il Tribunale di Vicenza assegnava all'ausiliario nuovo termine fino al 10.10.2023 affinché venisse verificato "alla luce delle modifiche apportate all'originaria proposta, se: - le cause di prelazione siano rispettate; - il piano sia fattibile; - la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore considerati i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte".

In data 11.10.2023, già scaduto il termine assegnato dal Tribunale, l'ausiliario depositava proprio motivato parere, integrato da ulteriore deposito avvenuto in data 18.10.2023.

Successivamente, in data 27.11.2023 si costituiva in giudizio Controparte_2 in proprio - di seguito in data 4.12.2023 si costituiva per mezzo dell'Avvocatura dello Stato - proponendo opposizione alla omologa del concordato semplificato.

In data 14.12.2023 l'intestato Tribunale comunicava a Pt_1 l provvedimento con cui veniva revocato il decreto di fissazione udienza per la omologa del concordato semplificato, alla luce del parere motivato ex art. 25 sexies co. 4 CCII depositato dall'ausiliario.

Così, a seguito dell'istanza di liquidazione del compenso depositata da quest'ultimo in data 19.12.2023, il Tribunale di Vicenza liquidava a CP_1 l'onorario quantificato pari ad euro 18.000,00, applicando l'art. 2 delle tabelle allegate al DM n. 182 del 30.5.2002, previo aumento di cui all'art. 52 co. 2 Testo Unico Spese Giustizia.

In diritto, Pt_1 articolava allora i seguenti motivi di opposizione: (i) errata applicazione dell'art. 2 tabelle allegate al DM n. 182 del 30.5.2002 da rettificarsi nella corretta applicazione dell'art. 1 tabelle medesime, ritenendo nel caso concreto doveroso l'utilizzo del criterio delle vacanze (onorario a tempo) in luogo di quello (onorario a scaglioni) indicato per le consulenze in materia amministrativa, contabile e fiscale, posto che nel caso di specie l'incarico non aveva avuto ad oggetto né la materia pagina 2 di 14 amministrativa, né contabile né fiscale; (ii) applicazione dell'art. 1 predetto anche in forza del valore della causa indeterminabile, posto che l'art. 2 citato non prevedeva lo scaglione per cause di valore indeterminabile, dunque l'onorario dell'ausiliario andava a maggior ragione commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e quindi determinato a vacanze. Il calcolo dell'onorario rapportato all'attivo ed al passivo della società non era corretto e comunque probabilmente dettato dall'errata sovrapposizione della figura dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c. con quella del commissario giudiziale del curatore, tuttavia non previste nella procedura concorsuale del concordato semplificato delineata dal CCII; (iii) rideterminazione in senso inferiore dell'onorario richiesto dall'ausiliario, da parametrarsi in funzione del tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico, dal 13.7.2023 (giorno in cui CP_1 ha accettato l'incarico) fino al 10.10.2023 (giorno fissato dal Tribunale per il deposito, rispetto al quale non era stata né richiesta né disposta proroga). Di conseguenza, siccome il deposito del parere motivato avveniva il giorno seguente (11.10.2023, con integrazione in data 18.10.2023) alla scadenza fissata dal Tribunale (10.10.2023), ai sensi dell'art. 52 co. 2 Testo Unico Spese Giustizia per la liquidazione dell'onorario a tempo non doveva tenersi conto del periodo successivo alla scadenza del termine. I giorni intercorsi nell'intervallo temporale rilevante per la liquidazione (13.7.2023-10.10.2023) dovevano determinarsi nel numero di 64, cui corrispondeva ai sensi dell'art. 4 Legge n. 319/1980 il numero complessivo di 300 vacanze e, dunque, un onorario pari ad euro 2.459,68 (prima vacanza+299 vacanze successive). Non spettava poi alcun compenso per la mera stesura della relazione o parere oggetto d'incarico (art. 29 DM n. 182 del 30.5.2002); (iv) errata applicazione dell'aumento del compenso ai sensi dell'art. 52 co. 1 Testo Unico Spese Giustizia censurando il decreto opposto nella parte in cui rilevava l'importanza e la complessità dell'attività svolta da CP_1 comunque non di livello eccezionale tale da giustificare l'applicazione dell'aumento in questione, come imposto dalla legge. Il riferimento alla durata dell'attività svolta non poteva ritenersi conferente e, al contrario, al ritardo nel deposito del parere andava applicata la riduzione di cui all'art. 52 co. 2 Testo Unico Spese Giustizia; (v) in via di subordine, doveva darsi applicazione all'art. 3 DM n. 182 del 30.5.2002 relativamente alla consulenza tecnica in materia di valutazione aziende, enti patrimoniali e situazioni aziendali; (vi) il calcolo effettuato dal Tribunale per determinare il valore della causa su cui parametrare il compenso era errato, posto che veniva liquidato il compenso dell'onorario sia con riferimento all'attivo della società dichiarato nel parere sia con riferimento al passivo della società ivi indicato. Tuttavia, l'onorario si calcolato andava sostanzialmente ed ingiustificatamente a duplicare l'onorario effettivamente dovuto, che invece doveva ritenersi unitario così come unitario doveva ritenersi il valore della causa; errata, dunque, la somma operata tra l'attivo ed il passivo della società. Per questa ragione, Pt_1 rideterminava l'importo liquidabile minimo pari ad euro 5.116,33, medio pari ad euro 7.686,32 e massimo pari ad euro 10.256,32, tenuto conto del valore della causa pari al solo passivo della società; (vii) applicazione della riduzione di 1/3 dell'importo ex art. 52 co. 2 Testo Unico Spese Giustizia a fronte del deposito del parere in data 11.10.2023, con integrazione in data 18.10.2023, anziché entro il termine assegnato del 10.10.2023.

Con comparsa di risposta depositata in data 7.6.2024 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo anzitutto di accertare e dichiarare il difetto di poteri di rappresentanza in capo all'amministratore e la nullità della domanda, ovvero la inammissibilità od improcedibilità della dispiegata opposizione. Nel merito chiedeva il rigetto della opposizione e in via

istruttoria l'acquisizione del fascicolo di cui alla pagina 3 di 14 procedura RG 1/2023 del Tribunale di Vicenza nell'ambito della quale era stato pronunciato il decreto di liquidazione del Tribunale. Con vittoria di spese e compensi.

In fatto ed in diritto, CP_1 evidenziava che per effetto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, l'amministratore unico della società Pt_1 era divenuto privo dei poteri di rappresentanza, posto che a seguito della decisione il debitore era privato della disponibilità dei suoi beni (art. 142 CCII) e che nelle controversie in corso doveva stare in giudizio il solo Curatore (art. 143 CCII). Il mandato professionale conferito era allora anzitutto nullo. Il debitore (recte, fallito) in effetti doveva reputarsi affetto da incapacità ancorché relativa, atteso che il debitore poteva intervenire solo per tutelare propri diritti strettamente personali o diritti patrimoniali specificatamente individuati in presenza di manifestato disinteresse del Curatore, come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità. Il convenuto poi evidenziava che la opposizione di Pt_1 celava un tentativo di accertamento del credito al di fuori della procedura di formazione del passivo in sede di procedura concorsuale.

Inoltre, CP_1 deduceva l'errore dell'attore per aver impugnato il decreto del Tribunale di Vicenza, pronunciato in composizione collegiale, con l'opposizione di cui all'art. 170 Testo Unico Spese di Giustizia, ma la procedura concorsuale del concordato semplificato era camerale e lo strumento di impugnazione avrebbe dovuto essere il reclamo (art. 124 CCII). Anche la giurisprudenza di legittimità si era espressa nel senso di affermare la specialità della disciplina del reclamo endofallimentare sull'opposizione di cui all'art. 170 citato, con riferimento al regime di impugnazione di un decreto di liquidazione compensi per il curatore o commissario giudiziale deciso dal giudice delegato del fallimento.

Non solo.

La figura dell'ausiliario nella procedura del concordato semplificato andava assimilata a quella del commissario giudiziale, di talché andava allora applicato l'art. 137 CCII che prevedeva che per il compenso del curatore della liquidazione giudiziale (ma, per rinvio di legge, anche del commissario giudiziale) la liquidazione doveva intervenire con decreto del Tribunale non soggetto a reclamo.

Restava dunque allora esperibile il solo ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

La figura dell'ausiliario andava assimilata a quella del commissario giudiziale anche perché ai sensi dell'art. 105 CCII (ex art. 172 Legge fallimentare) quest'ultimo aveva il compito di rapportarsi direttamente ai creditori, anche redigendo relazioni integrative al fine di renderli edotti di informazioni rilevanti affinché potessero esprimere il loro voto. In buona sostanza, il parere dell'ausiliario nel concordato semplificato non era dissimile dalla relazione del commissario giudiziale; in effetti, nel caso di specie, il quesito posto dal Tribunale a CP_1 ricalcava il quesito cui il commissario giudiziale doveva rispondere ai sensi dell'art. 105 CCII. Anche il richiamo previsto dall'art. 25 sexies ultimo comma CCII (sull'ausiliario) agli articoli relativi al concordato preventivo dovevano far ritenere assimilabile, ancorché non integralmente sovrapponibile, la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. I criteri di liquidazione dell'onorario andavano allora mutuati da quelli previsti per il curatore e commissario giudiziale, con i dovuti accorgimenti, sempre tenuto conto dell'attività in concreto svolta dall'ausiliario (art. 52 disp. att. c.p.c.).

Corretta poi l'applicazione dell'art. 2 delle tabelle allegate al DM n. 182 del 30.5.2002 fatta dal Tribunale nel caso di specie e dell'aumento previsto per le prestazioni di eccezionale complessità e difficoltà; da un canto, il parere reso da CP_1 aveva ad oggetto indagini di carattere pagina 4 di 14 amministrativo, contabile e fiscale e d'altro canto l'applicazione del criterio della liquidazione per vacanze era solo da applicarsi in via residuale, qualora non fosse possibile un'estensione analogica delle ipotesi di liquidazione tipizzate secondo il criterio a percentuale. Da ultimo, non poteva liquidarsi un compenso all'ausiliario tanto differente, rispetto al compenso previsto ai sensi degli artt. 15-18 DM 140/2012 per i

commercialisti che operano su incarico privato del debitore/assuntore/promotore la procedura del concordato, essendo detta differenza ingiustificata.

Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. depositato in data 7.6.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_3 (d'ora innanzi, per brevità, anche solo " Controparte_3 ") chiedendo di accertare e dichiarare il difetto del potere di rappresentanza ovvero gestorio in capo all'amministratore unico Controparte_4 il difetto di legittimazione attiva o capacità processuale di Pt_1 in ragione dello spossessamento beni in favore dei creditori e la violazione del principio di esclusività dell'accertamento dei crediti ex art. 151 CCII, con declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale adito. Con vittoria di spese e compensi di causa.

In fatto ed in diritto, la Liquidazione Giudiziale deduceva che a seguito della sentenza n. 196 del 14.12.2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza si era aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Pt_1 al numero di registro 97/2023 dello stesso Tribunale, debitamente iscritta al registro imprese in data 18.12.2023. Ne derivava che il potere di rappresentanza dell'amministratore di Pt_1 società non più in bonis, doveva ritenersi relegato a sole ipotesi eccezionali, comunque non riguardanti il caso concreto, stante l'intervenuto spossessamento (anche) dei poteri gestori (artt. 142 e 143 CCII). Anche la procura ad litem conferita, successiva alla sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, doveva reputarsi viziata. Pt_1 andava allora dichiarata sprovvista di legittimazione attiva o capacità processuale a spiegare l'impugnazione oggetto di causa e questa andava dichiarata nulla od improcedibile.

Il procedimento incardinato andava dichiarato nullo od inammissibile anche perché volto ad interferire con l'accertamento e regolazione dei crediti prededucibili (e dei crediti in generale) nell'ambito del passivo fallimentare ex art. 151 CCII.

L'intervenuta deduceva poi l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della Corte d'Appello territorialmente competente posto che le procedure concorsuali erano tipicamente procedure camerale e che ai sensi dell'art. 124 CCII i decreti emessi dal Tribunale andavano reclamati avanti alla Corte d'Appello; tuttavia, i decreti di liquidazione del compenso del curatore della liquidazione giudiziale non erano soggetti a reclamo (art. 137 CCII), di talché unico rimedio esperibile era il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..

* * *

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_5 di CP_2 risultando il ricorso in opposizione correttamente notificato alla convenuta.

Valga quanto in appresso in relazione alle preliminari questioni processuali dedotte da convenuto ed intervenuta.

1. La legittimazione attiva di Pt_1 sussiste.

Benché gli artt. 142 e 143 CCII specificino che con l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale il curatore subentra nei processi in cui la società debitrice è parte ed enunci un generale principio di spossessamento del debitore rispetto ai propri beni, v'è altresì da evidenziare che per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, comunque residua in capo al debitore la capacità processuale in caso di inerzia o disinteresse della procedura, come accaduto nel caso di specie.

In effetti, occorre evidenziare che benché la Liquidazione Giudiziale (cui è assimilabile la posizione del CP_6 ante riforma CCII) sia intervenuta la procedura in questo giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c., essa ha proposto unicamente eccezioni processuali volte ad escludere la sussistenza della capacità processuale di Pt_1 assumendo nel merito una posizione esplicitamente inerte ed indifferente (cfr. verbale d'udienza del 18.6.2024), priva di valutazioni positive o negative sulla opposizione, ciò che allora impone di ritenere sussistente la legittimazione attiva di Pt_1 (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 02/11/2022) 15-12-2022, n. 36780: "3.2. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare come la perdita della capacità processuale del fallito (o, come nel caso in esame, del legale

rappresentante della società fallita) conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita soltanto dal curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è, perciò, opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 13991 del 2017, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal fallito sul rilievo che la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale ma, comunicandogli l'intento di non impugnare la decisione, aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia; Cass. n. 11117 del 2013; Cass. n. 14624 del 2010; conf., Cass. SU n. 27346 del 2009; Cass. n. 8860 del 1994; Cass. n. 2339 del 1997; Cass. n. 9456 del 1997; Cass. n. 6085 del 2001; Cass. n. 7954 del 2003; Cass. n. 9710 del 2004; Cass. n. 15369 del 2005; Cass. n. 5571 del 2011; Cass. n. 24159 del 2013; Cass. n. 13814 del 2016; Cass. n. 2626 del 2018; Cass. n. 31313 del 2018).

3.3. Si è, in effetti, condivisibilmente osservato (Cass. n. 13991 del 2017, in motiv.) che: - la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; - a questa regola, enunciata dalla L.Fall., art. 43, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio; - ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è, tuttavia, sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, come la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che la stessa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito; - la legittimazione di quest'ultimo dev'essere, invece, esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia; - in quest'ultimo caso, peraltro, il difetto di legittimazione del fallito è rilevabile anche d'ufficio mentre, di regola, può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo.

3.4. In altri termini, ove la mancata prosecuzione del giudizio (ovvero l'omessa impugnazione della sentenza che lo conclude) consegue a una specifica valutazione degli organi della procedura, volta a rinunciare al proseguimento dell'azione giudiziaria, eventualmente prestando acquiescenza alla pronuncia che ha concluso (negativamente) il giudizio introdotto (o proseguito) dalla curatela, non è ravvisabile quella mera inerzia del curatore che possa giustificare la legittimazione straordinaria del debitore dichiarato fallito a proseguire il giudizio ovvero a impugnare la relativa sentenza (Cass. n. 9710 del 2004; Cass. n. 7308 del 1996; Cass. n. 6458 del 1982) con la conseguenza che, in tali ipotesi, il difetto di legittimazione diviene assoluto e può essere anche rilevato di ufficio dal giudice (Cass. n. 5571 del 2011; Cass. n. 31313 del 2018).

3.5. Se questi, dunque, sono principi applicabili, deve, allora, ritenersi che il ricorso principale sia inammissibile per difetto di capacità processuale del ricorrente. Risulta, infatti, che il curatore del fallimento abbia assunto un comportamento che non può essere configurato in termini di mera indifferenza, assimilabile ad un atteggiamento neutrale o inerte nei sensi in precedenza descritti, avendo, piuttosto, manifestato, come emerge dalla relazione in data 10/10/2017 (depositata dal Parte_2), l'intento di non interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello evidenziando, peraltro, di essere già stato in precedenza dispensato dal giudice delegato alla proposizione della relativa impugnazione"; Cass. civ. Sez. I, 07/03/1990, n. 1809: "Come nel fallimento, anche nella liquidazione coatta amministrativa ancorché l'art. 200 l. fall. non richiami espressamente

l'art. 43, la perdita di capacità processuale del debitore non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e, per essa, al commissario liquidatore - spetta di eccepirarla; ne consegue che, oltre per i diritti strettamente personali, nel caso di inerzia o di disinteresse del predetto organo, sussiste una capacità processuale vicaria dell'imprenditore a tutela dei propri diritti non adeguatamente tutelati e che non è consentito alla controparte adita in giudizio di proporre eccezione di difetto di legittimazione processuale, né al giudice di rilevare d'ufficio tale difetto").

Ne consegue che il mandato professionale conferito da Pt_1 (al procuratore legale) non è affetto da nullità.

2. Il principio di esclusività dell'accertamento del credito di cui all'art. 151 CCII è rispettato. La opposizione di Pt_1 concerne unicamente la quantificazione del compenso riconosciuto all'ausiliario ex art. 68 c.p.c. secondo i parametri di cui al DM n. 182 del 30.5.2002, ma non pregiudica né si sostituisce all'accertamento relativo alla formazione dello stato passivo così come previsto dagli artt. 200 e ss. CCII ed operato dal giudice delegato.

La questione posta è dunque priva di fondamento.

3. La competenza è del giudice ordinario ex art. 170 DPR 115/2002.

La opposizione al decreto di liquidazione del Tribunale del 25.1.2024 è stata correttamente proposta avanti al giudice ordinario per i seguenti motivi.

L'art. 25 sexies co. 3 CCII prevede espressamente la nomina di un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c., di talché va allora desunto in via di interpretazione letterale (art. 12 co. 1 preleggi) che debbano applicarsi nel caso di specie le disposizioni previste dalla legge per la opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice in sede civile ordinaria, ovverossia l'art. 170 Testo Unico Spese Giustizia, tenuto conto che è l'opposizione avanti al giudice civile in composizione monocratica lo strumento processuale stabilito dalla legge al fine di contestare la determinazione giudiziale dell'onorario riconosciuto dall'ausiliario.

In buona sostanza, per effetto del richiamo all'art. 68 c.p.c. operato espressamente dall'art. 25 sexies co. 3 CCII va ritenuta sussistente la competenza funzionale di questo Tribunale in composizione monocratica quale organo deputato a conoscere della opposizione di cui all'art. 170 Testo Unico Spese Giustizia.

Nessun contrasto, dunque, con l'art. 124 CCII citato dal convenuto, tenuto conto che è ivi prevista nell'incipit apposita clausola "di salvezza" che esclude espressamente il reclamo camerale avverso i provvedimenti del Tribunale collegiale avanti alla Corte d'Appello, qualora dalla legge "sia diversamente disposto".

D'altro canto, nemmeno è condivisibile l'argomento per cui il riferimento alla figura dell'ausiliario sia da ritenersi improprio, nel senso che dovrebbe - in tesi - ritenersi figura del tutto assimilabile e non distinta da quella del curatore della liquidazione giudiziale o del commissario giudiziale, con la conseguenza che allora l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento di liquidazione del compenso sarebbe dato dal ricorso straordinario ex art. 111 Cost., considerato che ai sensi dell'art. 137 CCII (che riguardava il curatore della liquidazione giudiziale) nemmeno era ammesso il reclamo (e considerato che l'art. 92 CCII sul commissario giudiziale operava il rinvio all'art. 137 CCII).

La questione va disattesa per due ordini di argomenti.

In primo luogo, perché, al contrario, da un'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni contenute nel CCII, emerge con tutta evidenza che il legislatore ha voluto tenere ben distinte le figure del curatore della liquidazione giudiziale, del commissario giudiziale e dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c., cui riserva espressamente compiti e poteri differenti, in fasi e procedure concorsuali differenti.

In secondo luogo perché, ad ogni modo, giova ribadire in questa sede che l'art. 14 delle preleggi stabilisce che non sono suscettibili di interpretazione estensiva analogica - tra

l'altro - le disposizioni di legge che fanno eccezione a regole generali: ne discende allora che, indubbia la portata eccezionale dell'art. 137 CCII nella parte in cui esclude la reclamabilità del provvedimento giurisdizionale di liquidazione, la disposizione non può analogicamente applicarsi a casi diversi da quelli di liquidazione del compenso del curatore, unico espressamente citato.

Va poi osservato quanto segue.

Il legislatore ha introdotto e previsto la figura dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c. nell'ambito delle disposizioni dedicate alla composizione negoziale della crisi (titolo II, capo II) con il preciso scopo di demandargli un accertamento tecnico relativamente alla sussistenza o meno dei presupposti per l'ammissione della società al concordato semplificato (art. 25 sexies CCII); altresì il legislatore ha poi previsto la nomina di un commissario giudiziale nell'ambito delle disposizioni dedicate agli strumenti di regolazione della crisi (titolo IV, capo III, sezione IV) affinché venga a lui demandato un accertamento più particolareggiato ed esteso sulla società debitrice, che va dalle cause dell'eventuale dissesto all'esame delle utilità che possono derivare dall'esperimento di azioni recuperatorie e risarcitorie presso terzi, financo alla comparazione delle molteplici proposte di concordato formulate (art. 105 CCII).

Pertanto, la collocazione sistematica delle disposizioni citate nel CCII, l'estensione del contenuto dell'accertamento demandabile ai due tecnici e la scelta lessicale inequivoca operata dal legislatore impongono di giungere alla conclusione che laddove il legislatore si sia riferito all'ausiliario ex art. 68 c.p.c. non abbia inteso riferirsi a figura sostanzialmente assimilabile a quella del commissario giudiziale.

A maggior ragione, dunque, non è assimilabile la figura dell'ausiliario a quella del curatore della liquidazione giudiziale, non potendosi non rilevare che il curatore della liquidazione giudiziale ha in carico la gestione della società una volta che è stata dichiarata la liquidazione giudiziale, mentre l'ausiliario di cui all'art. 25 sexies CCII svolge un accertamento in una fase senz'altro prodromica.

A conforto di siffatta interpretazione va anche quanto previsto dall'art. 25 sexies co. 8 CCII, cui va attribuita una lettura diametralmente opposta a quella proposta dal convenuto.

In effetti, laddove la disposizione stabilisce che è "sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario" chiarisce in modo inequivoco che si tratta di due figure non omogenee e distinte al punto da specificare di aver operato la scelta di sostituire la figura del commissario giudiziale, per gli accertamenti preliminari relativi al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, con quella apposita dell'ausiliario del processo civile ordinario (per il tramite del rinvio espresso all'art. 68 c.p.c.).

Alla luce di tutto quanto precede, le eccezioni processuali sollevate dal convenuto e dalla intervenuta sono infondate e vanno dunque respinte.

4. Nel merito, la opposizione è fondata in parte.

Tanto premesso, il ricorso di G. è fondato in parte.

Queste le ragioni.

Anzitutto, il calcolo dell'onorario di CP_1 è correttamente avvenuto per scaglioni ai sensi dell'art. 2 tabelle allegate al DM n. 182 del 30.5.2002.

In effetti, per espressa previsione dell'art. 1 delle medesime tabelle, l'onorario a vacanze va utilizzato in via residuale, qualora l'attività tecnica espletata in concreto non sia sussumibile in nessuno dei casi previsti dalle predette tabelle (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 23/07/2009, n. 17333: "Nel sistema di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità - prevista dall'art. 1 delle medesime tabelle - di commisurare l'onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario per lo svolgimento

dell'incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della legge 8 luglio 1980, n. 319”).

Invece, l'accertamento tecnico di CP_1 ha avuto ad oggetto l'esame delle scritture contabili e dei dati fiscali della società Pt_1 affinché potesse determinarsi la sussistenza o meno dei presupposti per l'ammissione alla procedura negoziata della crisi del concordato semplificato, ciò che ha portato al calcolo esatto dell'ammontare dell'attivo e del passivo della società.

Detto accertamento rientra senz'altro nell'ambito definitorio dell'art. 2 delle tabelle allegate al DM n. 182 del 30.5.2002 e correttamente il Tribunale non ha ancorato la propria decisione ad un valore indeterminato della controversia, criterio non giustificabile in concreto.

Non solo.

Il duplice accertamento condotto dall'ausiliario (sulle attività e passività patrimoniali) consente di ritenere anche corretto il calcolo operato dal Tribunale nel provvedimento opposto, che ha considerato come valore di base per il calcolo a scaglioni sia quello dell'attivo accertato pari ad euro 118.136,93 sia, con separato calcolo, quello del passivo accertato pari ad euro 1.283.664,38. Ha così individuato un compenso minimo di euro 7.704,33 e massimo di euro 15.433,86 (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 07/11/2018, n. 28417: “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, stante l'unicità del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini della verifica della violazione dell'art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell'accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002)”).

La liquidazione ai sensi dell'art. 3 delle richiamate tabelle non è invece attuabile considerato che l'esame dell'ausiliario ha avuto ad oggetto non solo la valutazione della situazione patrimoniale della società, ma anche il critico esame circa la fattibilità della proposta di concordato semplificato di Pt_1 esprimendosi anche in relazione alla alternativa della liquidazione giudiziale (cfr. doc. 4 CP_1 p. 40 e ss).

Il Tribunale ha poi operato una maggiorazione al compenso ai sensi dell'art. 52 co. 1 Testo Unico Spese Giustizia.

Seguono allora le relative considerazioni.

Considerando – come detto – che l'onorario minimo è pari ad euro 7.704,33, che quello massimo è pari ad euro 15.433,86 e che quello medio è conseguentemente pari ad euro 11.569,15, la maggiorazione del Tribunale fino ad euro 18.000,00 risulta contenuto nei limiti di quanto previsto dall'art. 52 co. 1 Testo Unico Spese Giustizia (in concreto, è stata operata una maggiorazione di euro 6.430,85 sull'onorario medio calcolato come precede di euro 11.569,15).

Tuttavia, Pt_1 contesta la sussistenza dei presupposti per l'aumento applicato, avuto riguardo al presupposto della prestazione di eccezionale importanza e di complessità dell'attività svolta.

A ben vedere anche questa contestazione è infondata e va respinta.

In effetti, il provvedimento di liquidazione opposto chiarisce in motivazione che CP_1 ha redatto un primo parere depositato in data 8.9.2023, un secondo parere depositato in data 11.10.2023 ed un terzo parere integrativo depositato in data 18.10.2023. Aggiunge che in virtù dei rilievi svolti dall'ausiliario il Tribunale ha sostanzialmente negato la omologa del concordato semplificato, revocato il decreto con il quale aveva fissato la relativa udienza, procedendo invece per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

L'importanza della prestazione concerne, dunque, come correttamente messo in luce dal Tribunale, la rilevanza dello strumento di composizione negoziata della crisi procedura attivato dalla società debitrice.

La complessità della prestazione riguarda invece l'esame plurimo e variegato eseguito da CP_1 sui dati contabili, amministrativi e fiscali relativi alla società (ricavi, costi, debiti erariali, costo del lavoro etc.), dati che ha riesaminato anche a seguito delle modifiche introdotte alla proposta di concordato semplificato presentata da Pt_1. L'aumento dell'onorario applicato dal Tribunale è dunque corretto.

Resta da vagliare il motivo di opposizione che riguarda la mancata applicazione della decurtazione di un terzo dell'onorario a fronte del ritardo del deposito della relazione da parte di CP_1 ai sensi dell'art. 52 co. 2 Testo Unico Spese Giustizia: Pt_1 censura il fatto che l'ausiliario ha depositato la integrazione del secondo parere in data 18.10.2023 mentre il termine assegnato dal Tribunale era del 10.10.2023 (cfr. docc. 6, 7 e 8 CP_1).

La censura coglie nel segno.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la decurtazione di un terzo dell'onorario a scaglioni previsto in favore dell'ausiliario risponde a logiche volte a defatigare comportamenti non virtuosi ed inutili dilatazioni dei tempi processuali. La decurtazione stabilita in misura fissa dal legislatore non consente al giudice di merito di operare una graduazione né con riferimento al quantum né con riferimento all'entità del ritardo, che dunque va ritenuto tale anche se minimo, come nel caso di specie (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 16/05/2019) 10-09-2019, n. 22621: in parte motiva si legge: "...Ed invero il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 2 prevede che "Se la pagina 11 di 14 prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo". La norma prevede due diverse conseguenze per il ritardo nel deposito della relazione dell'ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno. Nel primo caso, non si tiene conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 62, Ordinanza n. 22158 del 12/09/2018, Rv.650943). Nel caso in cui gli onorari non siano calcolati a tempo, invece, si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all'entità del ritardo.

Questa Corte ha già affermato in passato -nella vigenza della L. n. 319 del 1980- il principio per cui "l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente o non a fatti sopravvenuti non imputabili deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacanze per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di un quarto, applicare le sanzioni previste dai codici" (Cass. Sez.1, Sentenza n. 11403 del 02/11/1995, Rv.494501; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 5164 del 26/05/1994, Rv.486782).

La decurtazione degli onorari in percentuale fissa, nella vigenza della L. n. 319 del 1980 prevista in ragione di un quarto, ed oggi invece -dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002- fissata nella misura di un terzo, costituisce dunque una sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del cd. "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost..

Se ne ricava che anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della sanzione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52.

La previsione normativa, d'altro canto, non è irragionevole se si considera che essa fa riferimento esplicitamente non soltanto al termine "originariamente stabilito" ma anche "a quello prorogato", con ciò introducendo un particolare dovere di diligenza e collaborazione dell'ausiliario, il quale è tenuto, ove si avveda di non essere in grado di rispettare la scadenza fissata dal giudice nel provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, a presentare anche per le vie brevi un'istanza di differimento.

Con la memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale la ricorrente ha chiarito che la decurtazione invocata concerne la sola parte degli onorari liquidati dal Tribunale (ammontanti in totale ad Euro 1.670,42) relativa alla relazione originaria (Euro 970,42) e non anche la parte relativa invece alla relazione integrativa (Euro 700), che era stata depositata nei termini dall'ausiliario. Per effetto dell'accoglimento della censura gli onorari previsti per la prima relazione vanno quindi decurtati di Euro 323,47 (un terzo di Euro 970,42) e il compenso dovuto al consulente tecnico per ambedue le relazioni, originaria ed integrativa, ammonta pertanto a complessivi Euro 1.346,95 oltre alle spese già riconosciute dal Tribunale, sulla cui quantificazione non è stato proposto specifico pagina 12 di 14 motivo di censura. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 384 c.p.c., comma 2, nei termini di cui anzidetto.

In definitiva, in relazione alla prima censura va affermato il seguente principio di diritto:

"La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, nè con riferimento al quantum, nè con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione."

Ciò posto, risulta documentalmente, come dallo stesso CP_1 ammesso nel proprio parere integrativo del 18.10.2023 (cfr. doc. 8 CP_1 , che il termine assegnato per il deposito del secondo parere era il giorno 10.10.2023 e che dunque tale termine non è stato rispettato dall'ausiliario (cfr. doc. 6 CP_1 .

Non solo.

Anche a voler considerare il deposito del secondo parere prima della relativa integrazione, va evidenziato che lo stesso risale al giorno 11.10.2023, ovverossia a termine già spirato (cfr. doc. 7 CP_1).

Va allora operata la decurtazione prevista dalla legge.

In effetti, vero è che l'art. 52 co. 2 Testo Unico Spese Giustizia impone la diminuzione di un terzo dell'onorario nei soli casi in cui il ritardo è relativo a fatti sopravvenuti e non imputabili

all'ausiliario, tuttavia nel caso concreto il convenuto nella propria istanza di liquidazione non ha giustificato il (pur lieve) ritardo maturato (vuoi rispetto al parere integrativo del 18.10.2023 vuoi rispetto al parere del 11.10.2023), di talché non risultano portate all'attenzione del giudice circostanze che consentano di ritenere che il deposito sia avvenuto tardivamente per causa non allo stesso imputabile (cfr. doc. 11 CP_1. Nemmeno risultano depositate istanze di proroga del termine assegnato.

In conclusione, il compenso del rag. CP_1 va rideterminato nella minor somma pari ad euro 12.000,00.

5. Le spese di lite.

Le spese di lite vanno dichiarate compensate per la metà attesa la natura e decisione delle questioni processuali poste in giudizio, di non univoca interpretazione; per la restante metà le spese di lite vanno poste a carico di CP_1 e Pt_1 in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. in ragione del principio della pagina 13 di 14 soccombenza. A tal riguardo, vanno applicati i parametri di cui al DM 55/2014, valore della causa pari alla domanda, importi medi per studio ed introduttiva, nulla per istruttoria e minimi per decisionale attesa la discussione orale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1373/2024; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. DICHIARA la contumacia di Controparte_5 di CP_2
2. DICHIARA la legittimazione attiva di Parte_1
3. RESPINGE le eccezioni processuali di incompetenza sollevate da geom. Controparte_7 Controparte_3
4. ACCOGLIE in parte l'opposizione e, per l'effetto, RIDETERMINA il compenso del geom. Controparte_1 nella minor somma pari ad euro 12.000,00, oltre accessori di legge, in parziale riforma del decreto di liquidazione giudiziale pronunciato dal Tribunale di Vicenza in data 25.1.2024 nel procedimento iscritto al n. RG 1/2023.
5. CONDANNA il geom. Controparte_8 in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio in favore di Parte_1 nella misura della metà della somma che immediatamente segue per l'intero: euro 2.547,00 per compensi ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre a spese generali al 15%; infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
6. DICHIARA la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura della metà della somma che immediatamente precede indicata per intero.
7. SI COMUNICHI.

Vicenza, 9 agosto 2024

Il Giudice Francesca Grassi